

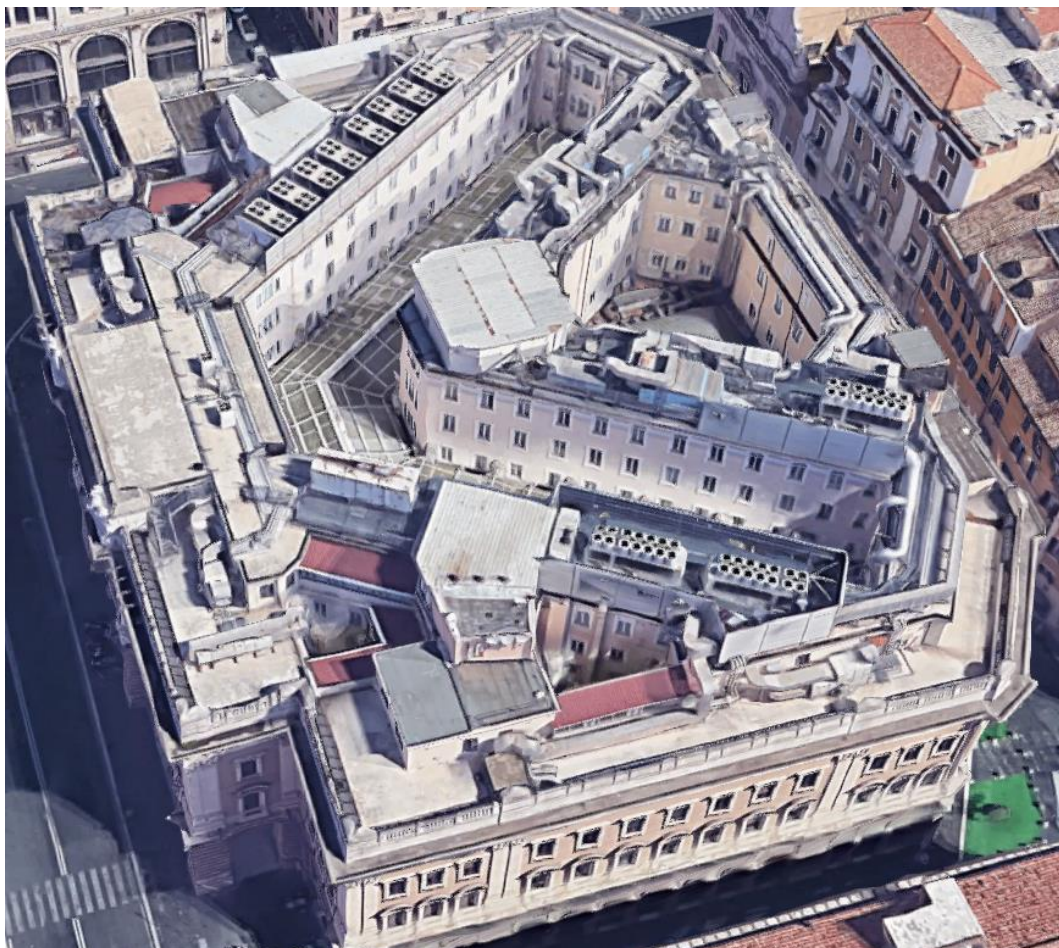


PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SEGRETARIATO GENERALE

DIPARTIMENTO PER I SERVIZI STRUMENTALI

Ufficio Patrimonio, gare e contratti



**DOCUMENTO UNICO
DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
(D.U.V.R.I.)**

MISURE DA ADOTTARE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE
(Art.26 comma 3-TER del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.)

OGGETTO DELL'APPALTO

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36 c. 2 DEL D.LGS. 50/2016 e s.m.i., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIAGNOSI ENERGETICA E RILIEVO TECNOLOGICO ED IMPIANTISTICO PER LA SEDE DI LARGO CHIGI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Importo del servizio a base di gara: € 48.185,00 IVA esclusa (quarantottomilacentottantacinque/00 euro)

Oneri della sicurezza per rischi da interferenze (non soggetti a ribasso): € 1.100,00 (millecento/00 euro)

Importo del servizio (inclusi oneri della sicurezza): € 49.285,00 (quarantanovemiladuecentottantacinque/00 euro)

Data	Firma Committente

Data	Firma Datore di Lavoro Impresa aggiudicataria

SOMMARIO

1. PREMESSA.....	4
2. OGGETTO DELL'APPALTO.....	4
2.1 GESTIONE DEI SUBAPPALTI	4
5. AMBITI DI INTERFERENZA (TEMPORALI, SPAZIALI, CICLO PRODUTTIVO)...	10
6.1 INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI	10
6.2 VALUTAZIONE DEI RISCHI.....	12
6.3 RISCHI SPECIFICI (ART. 26 C 1 D.LGS 81/2008) CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' ORDINARIE DELLA SEDE.....	14
6.4 RISCHI CONNESSI ALL'INSORGERE DI EVENTUALE INTERFERENZA TRA DIVERSE ATTIVITA'...	15
6. MISURE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI	18
8. COMPORTAMENTO DA TENERE IN CASO DI EMERGENZA	19
8.1 EVACUAZIONE.....	19
9. DISPOSIZIONI FINALI.....	20
10. QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA (PER RISCHIO DA INTERFERENZE) [art. 26 comma 5 e 6 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.]	21
11. VALIDITA' DEL DUVRI.....	21
12. NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	22
ALLEGATO DUVRI MISURE COVID-19	25

1. PREMESSA

Il presente documento contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza concernenti i rischi specifici connessi all'ambiente di lavoro e all'attività svolta dal personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (PCM) nonché gli obblighi per quanto riguarda le attività contrattuali in oggetto, in ottemperanza all'*art. 26, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81* e successive modifiche e integrazioni. Infatti, all'avvio di rapporti con terzi per la fornitura di servizi o l'esecuzione di interventi nei luoghi di lavoro di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Datore di Lavoro committente, di concerto con i Dirigenti responsabili degli uffici interessati alle lavorazioni, deve preventivamente e formalmente rendere edotti tali terzi sui rischi presenti nei luoghi in cui questi si troveranno ad operare, sulle precauzioni da adottare, sui divieti da rispettare e sulle modalità di gestione di eventuali emergenze. Dovranno, altresì, essere valutati i rischi che l'attività svolta da terzi può comportare su quella svolta dai lavoratori PCM e dovranno essere concordate le misure preventive da adottare.

Si tratta, in particolare, di:

- valutare i possibili rischi da interferenze che possono generarsi negli ambienti di lavoro, all'interno dei quali si dovranno svolgere le attività definite nel contratto in oggetto;
- definire le misure di prevenzione e protezione in essere e/o da adottare per eliminare o, dove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;
- individuare le figure coinvolte che dovranno mettere in pratica le misure di prevenzione e protezione definite;
- fare una stima dei costi relativi all'adozione delle misure di prevenzione e protezione necessarie per le attività interferenti, connesse allo specifico contratto.

In accordo con quanto previsto dall'*art.26*, il documento non affronta i rischi specifici propri dell'attività della ditta appaltatrice, che ha dunque l'onere di elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi (DVR) e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi allo svolgimento della propria attività.

Il presente documento risulta parte integrante degli atti contrattuali.

2. OGGETTO DELL'APPALTO

Il servizio oggetto di appalto è il **rapporto di Diagnosi Energetica (DE)** e la redazione dell'**Attestato di prestazione energetica (APE)**, per la sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri di Largo Chigi 19, Roma.

Una descrizione dettagliata delle attività è riportata nel capitolato tecnico allegato.

L'importo stimato a base di gara è di € **48.185,00 IVA esclusa**, per un importo massimo complessivo di € **49.285,00 IVA esclusa**, comprensivo di € **1.100,00 di oneri della sicurezza per rischi da interferenze non soggetti a ribasso**.

2.1 GESTIONE DEI SUBAPPALTI

E' vietata la concessione a terzi da parte dell'Impresa Appaltatrice, così come previsto *all'ART. A12 del Disciplinare e Capitolato tecnico*.

3. DEFINIZIONI E CONTENUTI

Con riferimento alla *determinazione n 3 del 5 marzo 2008* dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per **rischio da interferenza** si intende "la circostanza in cui si

verifica un ‘contatto rischioso’ tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall’esecuzione del contratto.”

Nella determinazione viene sottolineato, inoltre, che la valutazione dei rischi da interferenza deve avvenire con riferimento non solo al personale interno ed ai lavoratori delle imprese appaltatrici, ma anche agli utenti che a vario titolo possono essere presenti presso la sede di lavoro, incluso il pubblico esterno.

Sempre nella determinazione vengono segnalati, a mero titolo esemplificativo, come interferenti i seguenti rischi:

- *esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l’appaltatore;*
- *derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;*
- *immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore;*
- *ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore;*
- *derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata.*

Per limitare l’insorgenza di tali rischi, il legislatore (art. 26 e s.m.i.) ha introdotto alcuni obblighi per i datori di lavoro committenti, per le imprese appaltatrici ed esecutrici, nonché per i lavoratori autonomi che svolgono le attività definite nei contratti per la fornitura di servizi o l’esecuzione di lavorazioni. Tali obblighi prevedono:

- la verifica delle idoneità tecnico-professionali delle ditte affidatarie, esecutrici e dei lavoratori autonomi, prima e dopo la stesura del contratto (prequalifica), anche mediante l’acquisizione della relativa iscrizione alla Camera di Commercio e della documentazione di idoneità
- la consegna, alle imprese, delle informazioni dettagliate relative ai “rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinate ad operare ed alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.” (art. 26, comma 1, punto b e s.m.i.)
- la cooperazione ed il coordinamento per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori e le relative misure di prevenzione e protezione “*al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese..*”.

La valutazione dei rischi da interferenza contenuta nel presente documento si basa sui seguenti elementi:

- tipologia della sede di lavoro del Committente
- tipologia dell’attività della ditta Appaltatrice in relazione alla tipologia di gara
- caratteristiche generali e specifiche dell’appalto
- documentazione tecnica resa disponibile dagli uffici preposti
- piani operativi di sicurezza (POS)
- analisi delle mansioni o documenti analoghi in conformità alla tipologia della gara d’appalto
- individuazione delle figure interessate ed organizzazione della sicurezza.

Il documento è articolato come segue:

- Anagrafica del Committente
- Sede oggetto di intervento e tipologia di attività svolta
- Anagrafica dell’impresa appaltatrice
- Indicazione di eventuali ulteriori appalti attivi (sintesi dei rischi ad essi correlati)
- Ambiti di interferenza (temporali, spaziali, funzionali)

- Individuazione dei rischi dovuti a possibili interferenze causate dallo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto e relative misure tecniche, organizzative o gestionali adottate per eliminare o ridurre i rischi
- Norme generali di comportamento da adottare da parte della ditta Appaltatrice nei luoghi di lavoro oggetto dell'appalto e di cooperazione alla gestione delle emergenze.

Ai fini dell'interferenza, si ritiene fondamentale innanzi tutto individuare la “compresenza” che implica la condivisione, nello spazio e nel tempo, del luogo di lavoro.

L'interferenza “funzionale” implica la possibilità che alcune attività vengano svolte all'interno del medesimo “ciclo produttivo”.

In linea generale, nell'intento di ridurre al minimo ogni possibile rischio dovuto ad interferenze delle attività, si ribadisce che sono in capo all'Appaltatore l'obbligo della valutazione dei rischi propri e specifici e l'obbligo di fornire durante le eventuali “riunioni per la cooperazione e il coordinamento della sicurezza e la valutazione delle interferenze” le informazioni relative ai rischi eventualmente indotti dalla propria attività, nonché l'onere di segnalare eventuali manchevolezze e richiedere informazioni in caso di dubbio.

Nel caso di attività che prevedano interferenze con le attività lavorative della sede interessata dall'intervento, il **Direttore Responsabile del Servizio** (referente della ditta appaltatrice nei rapporti con il committente), dovrà interfacciarsi con il **Responsabile Unico del Procedimento (RUP)** e/o con il **Direttore per l'esecuzione del contratto (DEC)** ed attenersi alle indicazioni specifiche contenute nel presente documento.

Qualora dipendenti del Committente e/o della ditta Appaltatrice segnalassero problematiche legate allo svolgimento del servizio, il **Direttore Responsabile del Servizio** dovrà immediatamente attivarsi fermando le lavorazioni e/o le attività inerenti il servizio ed allertando il **Responsabile Unico del Procedimento (RUP)** e/o con il **Direttore per l'esecuzione del contratto (DEC)**; dovrà, inoltre, sentiti eventualmente il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente, elaborare un nuovo programma del servizio in funzione delle problematiche segnalate.

Risulta in ogni caso opportuno che, prima dell'inizio effettivo delle attività operative oggetto dell'appalto, si svolga specifica riunione di coordinamento, con stesura di apposito verbale, per una condivisione e validazione del documento.

Il presente documento verrà aggiornato in caso di significative modifiche non prevedibili all'atto della redazione.

4. ANAGRAFICHE E ATTIVITA' LAVORATIVA

Vengono sintetizzati nelle tabelle che seguono i dati relativi all'anagrafica del contratto in oggetto e ai soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza per il contratto.

COMMITTENTE Presidenza del Consiglio dei Ministri DIPARTIMENTO PER I SERVIZI STRUMENTALI	
Indirizzo sede Legale	Via della Mercede, 96
CAP e Comune	00187 ROMA
Telefono CENTRALINO	06.67791

SEDE OGGETTO DELLE ATTIVITA'	
Denominazione luogo di lavoro e Indirizzo	Sede di Largo Chigi, 19
CAP e Comune	00187 ROMA

ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA	
Datore di lavoro	Pres. Roberto CHIEPPA
RSPP	Ing. Cesare PERONE Via della Mercede, 96 - Roma Tel. 06 6779 2873; Cell. 3294308334 e-mail: c.perone@governo.it
Tecnici Nucleo Sicurezza / Addetti al servizio di prevenzione e protezione	Ing. Cinzia PICCHI Via della Mercede, 96 Roma Tel 06 6779 5412 e-mail: c.picchi@governo.it Sostituti: Ing. Massimo Cecini Via della Mercede, 96 Roma Tel 06 6779 6345 e-mail: m.cecini@governo.it Ing. Giuseppe Di Benedetto Via della Mercede, 96 Roma Tel 06 6779 7444 e-mail: g.dibenedetto@governo.it
Medico Competente	Dott.ssa Francesca POFI Via della Mercede, 96 ROMA Tel. 066779 4739 e-mail: f.pofi@governo.it Dott.ssa Erika PARNASI Via della Mercede, 96 ROMA Tel. 066779 4739 e-mail: e.parnasi@governo.it Dott. Roberto D'AMBROSIO Via della Mercede, 96 Tel. 06 67794739 e-mail: r.dambrosio@governo.it
Tecnico PCM referente della sede	Ing. Fabio TROPEA Via della Mercede, 96 Tel. 066779 4820 e-mail: f.tropea@governo.it
RLS	Angelo ARINIELLO Alessandra BARBACINI Paola BORRELLI Roberto D'ANCONA Giovanniantonio MARINI Bruno STRAMACCIONI

La Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Tecnico referente di sede assicura:

la predisposizione di mezzi estinguenti, la segnaletica di sicurezza (presidi, percorsi e uscite), le istruzioni per l'evacuazione, l'indicazione dei componenti la squadra di emergenza (addetti all'emergenza), le modalità per la interruzione delle forniture elettriche, del gas, dell'acqua, etc.

Orario di lavoro del personale PCM: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7,30 alle ore 21,00.

IMPRESA AGGIUDICATARIA	
Ragione Sociale Impresa	
Sede Legale	
Rappresentante Legale (Datore di Lavoro)	
Direttore responsabile del servizio	
Attività esercitata	
Oggetto di appalto	PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36 c. 2 DEL D.LGS. 50/2016 e s.m.i., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIAGNOSI ENERGETICA E RILIEVO TECNOLOGICO ED IMPIANTISTICO PER LA SEDE DI LARGO CHIGI
Iscrizione CC.I.AA.	
DURC	
Data presunta inizio del servizio	
Data presunta fine servizio	

ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA DELL'IMPRESA	
Delegato in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro presso la sede di attività	
RSPP	
Medico Competente	
Squadra Emergenza Antincendio – Primo Soccorso	
RLS	

ATTIVITA' LAVORATIVA DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

Ai fini dell'espletamento dell'incarico, le attività in generale da eseguirsi presso la sede di Largo Chigi, 19 sono attività di rilievo delle caratteristiche metriche, tecnologiche, impiantistiche e strutturali, misurazioni e prove strumentali, finalizzate ad acquisire la conoscenza dello stato di fatto della sede.

La descrizione dettagliata di tutte le attività oggetto dell'affidamento è riportata nel ***Disciplinare e Capitolato tecnico***.

Gli accessi alla sede da parte dell'Affidatario, durante lo svolgimento del servizio, dovranno essere concordati con il RUP.

Il personale dell'Affidatario sarà sempre accompagnato da un funzionario Referente della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed, in particolare per il rilievo degli impianti, da un addetto al servizio di Facility Management della sede.

Prima dell'avvio delle attività, l'Affidatario rappresentato dal **coordinatore del gruppo di lavoro** (definito come all'**ART. B1.** del ***Disciplinare e Capitolato tecnico***) dovrà consegnare il cronoprogramma delle verifiche, delle indagini e delle prove da eseguire in sito per l'approvazione da parte dell'Amministrazione.

Tali indagini saranno eseguite, preferibilmente, in assenza del personale della PCM e in assenza di attività di altre imprese in modo da evitare l'insorgenza di interferenze che comportino rischi aggiuntivi.

Nel caso l'Affidatario preveda l'esecuzione di attività che comportino una modifica, prevista o accidentale, diretta o collaterale, delle condizioni attuali dell'immobile, lo stesso dovrà redigere un piano specifico di tali attività, che dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione. Tali indagini saranno eseguite in assenza del personale della PCM e in assenza di attività di altre imprese, in modo da evitare l'insorgenza di interferenze che comportino rischi aggiuntivi.

L'affidatario ha l'obbligo, nel caso rilevi situazioni di pericolo non previste, di segnalarlo in modo da prevedere le idonee misure di sicurezza.

Verifica dell'idoneità della ditta appaltatrice

Secondo le indicazioni dell'*art.26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.*, in capo al Datore di Lavoro/Committente è l'obbligo di verificare l'idoneità tecnico professionale dell'Affidatario in relazione ai servizi da affidare in appalto o contratto d'opera. La verifica è eseguita attraverso l'acquisizione:

- del certificato di iscrizione alla CCIAA;
- dell'autocertificazione dell'Affidatario circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, ai sensi dell'*art. 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)*.

Il Datore di Lavoro Committente dovrà fornire all'Affidatario informazioni dettagliate, in relazione alla propria attività, sui rischi specifici correlati all'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza in essere (tali informazioni sono riportate nei paragrafi successivi).

5. AMBITI DI INTERFERENZA (TEMPORALI, SPAZIALI, CICLO PRODUTTIVO)

In generale, la presenza di un'impresa nella sede, in concomitanza con l'orario di lavoro dei dipendenti ed utenti della PCM, implica necessariamente interferenze (anche in presenza di un solo lavoratore).

Tipologia di appalto	SERVIZI	X
	FORNITURA	
	LAVORI	
Durata del contratto	36 mesi	

6.1 INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI

n.	Tipologia di rischio		SI	NO
1	Attività della ditta durante l'orario di lavoro dei dipendenti PCM		X	☐
2	Copresenza di dipendenti dell'impresa con personale dipendente e ospiti PCM		X	☐
3	Attività svolta all'interno del luogo di lavoro		X	☐
4	Attività svolta all'esterno del luogo di lavoro		X	☐
5	Interventi sugli impianti		X	☐
6	Interventi di rilievo su opere murarie		X	☐
7	Allestimento di un'area delimitata (momentaneo accatastamento di materiale vario)	<i>All'interno della sede</i>	X	☐
		<i>All'esterno della sede</i>	☐	X
8	Lavoro notturno		☐	X
9	Movimentazione di carichi		X	☐
10	Chiusura parziale di percorsi d'esodo o di parti dell'edificio		☐	X
11	Utilizzo di attrezzature/utensili per lo svolgimento del servizio		X	☐
12	Utilizzo/installazione di ponteggi, trabattelli, piattaforme elevatrici		X	☐
13	Utilizzo di fiamme libere		☐	X
14	Utilizzo di sostanze chimiche (materiali per la pulizia e la disinfezione)		☐	X
15	Utilizzo di materiali biologici		☐	X
16	Produzione di polveri		X	X
17	Previste attività lavorative con macchinari/attrezzature che generano rumore		X	X
18	Previste interruzioni nella fornitura	Elettrica	☐	X
		Acqua	☐	X
		Gas	☐	X
		Rete dati	☐	X
		Linea telefonica	☐	X
19	Prevista temporanea disattivazione di sistemi antincendio	Rilevazione fumi	☐	X
		Allarme incendio	☐	X
		Idranti	☐	X
		Naspi	☐	X
		Spegnimento	☐	X

20	Prevista interruzione impianti di	Riscaldamento	☐	X
		Raffreddamento	☐	X
21	L'attività lavorativa comporta riduzione temporanea dell'accessibilità' per utenti diversamente abili		☐	X
22	Presente rischio di caduta di materiali dall'alto		X	☐
23	Previsto utilizzo e/o trasporto di liquidi infiammabili		☐	X
24	L'attività lavorativa dell'impresa viene svolta in presenza di eventuali altre Ditte		X	☐
25	Esistono spazi dedicati al carico/scarico dei materiali necessari allo svolgimento dell'appalto		☐	X
26	Esistono percorsi dedicati per il trasporto di materiali atti allo svolgimento dell'appalto		☐	X
27	Possibile utilizzo dei presidi sanitari (cassetta di pronto soccorso, pacchetto di medicazione) della PCM da parte dei lavoratori della ditta incaricata		X	☐
28	Possibile utilizzo dei servizi igienici della Sede da parte dei lavoratori della ditta		X	☐
29	Disponibilità di spazi quali depositi/spogliatoi per i lavoratori della ditta incaricata		☐	X

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto, il personale dipendente dell'Affidatario deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento (art 26 comma 8 D.lgs 81/2008 e s.m.i.).

RISCHI ULTERIORI

	SI	NO
Rischi diversi da quelli indicati nei precedenti punti	☐	X
Necessità di messa in sicurezza da parte dell'impresa esecutrice	X	X
Necessità di misure preventive e protettive da parte dell'impresa esecutrice (<i>Compilare a cura della ditta</i>)	☐	☐
☐ altra persona incaricata per impedire l'avvicinamento di terzi durante: lavori particolarmente pericolosi, trasporti, ecc. ☐ transennamenti ☐ apposizione di segnaletica di sicurezza ☐ Segnaletica per delimitazione aree di lavoro		
Dispositivi di protezione individuale (DPI) utilizzati dai lavoratori dell'impresa esecutrice (<i>Compilare a cura della ditta</i>)	☐	☐
☐ Protezione del capo ☐ Protezione delle vie respiratorie ☐ Protezione dell'udito ☐ Protezione delle mani ☐ Protezione dei piedi ☐ Protezione dell'intero corpo ☐ Altro		
Previste interferenze e/o sovrapposizioni?	X	☐

X Possibili con personale dell'Amministrazione X Con ospiti X Con personale di altre ditte X Altro (personale PS, visitatori, fornitori)	
---	--

6.2 VALUTAZIONE DEI RISCHI

DEFINIZIONE

La valutazione dei rischi dovuti ad eventuali interferenze dell'attività oggetto di appalto con l'attività della sede PCM è stata eseguita con riferimento alla relazione

$$R(I) = S(D) \times p(I)$$

in cui:

$R(I)$ = rischio da interferenza

$S(D)$ = severità del danno eventuale derivante dall'interferenza/e delle attività

$p(I)$ = probabilità che si verifichi una interferenza e/o sovrapposizione tra uno o più soggetti

e di cui si riporta, di seguito, una rappresentazione in *Tabella 1*.

	<i>P(I)</i> [probabilità]				
<i>S(D)</i> [severità del danno]		1 (IMPROBABILE)	2 (POCO PROBABILE)	3 (PROBABILE)	4 (MOLTO PROBABILE)
	1 (LIEVE)	<i>R(I)</i> = 1	<i>R(I)</i> = 2	<i>R(I)</i> = 3	<i>R(I)</i> = 4
	2 (MODESTO)	<i>R(I)</i> = 2	<i>R(I)</i> = 4	<i>R(I)</i> = 6	<i>R(I)</i> = 8
	3 (GRAVE)	<i>R(I)</i> = 3	<i>R(I)</i> = 6	<i>R(I)</i> = 9	<i>R(I)</i> = 12
	4 (MOLTO GRAVE)	<i>R(I)</i> = 4	<i>R(I)</i> = 8	<i>R(I)</i> = 12	<i>R(I)</i> = 16

Tabella 1

I **quattro livelli di criticità $R(I)$ individuati** (rappresentati in *Tabella 1* con diversi campi cromatici) sono definiti nella successiva *Tabella 2*.

$R(I)$	Livello	Definizione
1-2	Trascurabile	Bassa probabilità di avere danni da interferenze di entità lieve o modesta. Possibili azioni migliorative da valutare in fase di programmazione
3-4	Medio	Probabilità variabile (bassa-elevata) di avere danni da lievi a significativi da interferenze. Attivare azioni mitigatrici e/o correttive da attivare nel tempo in funzione del grado di severità dell'eventuale danno.
6-9	Alto	Probabilità variabile (medio-elevata) di avere danni da modesti a gravi da interferenze. Attivare azioni mitigatrici e/o correttive da attivare nel breve periodo in funzione del grado di severità dell'eventuale danno.

12-16	Molto Alto	Probabilità elevata di avere danni gravi da interferenze. Attivare azioni mitigatrici e/o correttive nell'immediato.
--------------	-------------------	---

Tabella 2

Probabilità di interferenza $p(I)$

Valore	Livello	Definizione
1	Improbabile	Le lavorazioni si svolgono in un'area confinata o transennata dove opera una sola impresa o un singolo lavoratore autonomo e non è previsto alcun accesso da parte di persone estranee. Nell'area non sono previste altre attività oltre a quelle in corso.
2	Poco probabile	L'attività di una sola impresa o di un singolo lavoratore si svolge in un'area riservata, posta ad una distanza di sicurezza da un'altra area occupata da terzi o da personale della PCM.
3	Probabile	Più imprese o lavoratori autonomi potrebbero operare contemporaneamente nella stessa area e/o in presenza di personale PCM.
4	Molto probabile	Più imprese o lavoratori autonomi operano nella stessa area, eventualmente frequentata da personale PCM, per portare a termine l'intervento nel suo complesso.

Severità del danno da interferenze $S(D)$

Valore	Livello	Definizione
1	Lieve	I lavoratori dell'impresa o il singolo lavoratore autonomo utilizzano/utilizza unicamente utensileria manuale operando a livello del piano di calpestio o simile.
2	Modesto	I lavoratori dell'impresa o il singolo lavoratore autonomo utilizzano/utilizza unicamente utensileria manuale operando in quota (modeste opere provvisorie, trabattelli, scale a pioli ecc.).
3	Grave	Le lavorazioni dell'impresa o del singolo lavoratore PCM potrebbero comportare un danno grave, tale da prevedere l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione individuali (DPI) da parte di personale esterno all'impresa e/o dipendenti PCM.
4	Molto grave	Le lavorazioni dell'impresa o del singolo lavoratore PCM potrebbero comportare un danno molto grave, tale da prevedere l'obbligo di predisporre misure di protezione collettiva.

VALUTAZIONE DI $R(I)$

Il rischio da interferenze $R(I)$ connesso allo svolgimento del servizio oggetto di affidamento nella sede PCM, in presenza di personale interno e di eventuali ospiti e/o ditte che svolgono attività all'interno, è stato valutato di livello **TRASCURABILE** [$R(I) = P(I) \times S(D) = 1 \times 2 = 2$].

Si ritiene, infatti, che il rispetto delle misure organizzative e delle prescrizioni relative alla sicurezza contenute al successivo punto **“Provvedimenti da attuare”** siano tali da minimizzare o eliminare eventuali rischi da interferenze delle attività oggetto di affidamento con l'attività di altre ditte e del personale PCM.

PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE DA ADOTTARE

Si elencano, nel seguito, le precauzioni generali da adottare a cura dell'impresa appaltatrice o lavoratore autonomo nello svolgimento delle attività previste nella sede.

- Prima di iniziare qualsiasi operazione di carico/scarico, montaggio, riparazione, modifica, ecc. l'Appaltatore dovrà ottenere l'autorizzazione ad iniziare l'attività dall'Amministrazione.
- Prima di intraprendere qualsiasi operazione di movimentazione manuale dei carichi all'interno e all'esterno dei luoghi, dovranno essere concordate con il RUP e/o il DEC le sequenze di lavoro, le modalità di accatastamento temporaneo dei materiali e di comportamento.
- Il trasporto dei materiali, delle attrezzature ed altro nei luoghi di stoccaggio e nei locali interessati dalle attività, attraverso i percorsi utilizzati dal personale PCM e da altre ditte/ospiti eventualmente in sede, dovrà avvenire salvo impossibilità accertata in orari in cui non è prevista la loro presenza in modo tale da impedire interferenze con le ordinarie attività lavorative.
- Tutte le operazioni di pulizia dovranno essere svolte in maniera tale da non interferire con le attività in essere.
- Tutte le operazioni di utilizzo di eventuali sostanze chimiche dovranno essere comunicate e concordate con il RUP e/o DEC ed eventualmente eseguite in assenza di terzi e preferibilmente in orari tali da non interferire con l'attività del personale presente nella sede. Al termine delle operazioni, gli ambienti precedentemente compartimentati, dovranno essere aerati per almeno 24 ore prima di consentirne nuovamente l'accesso.
- L'introduzione, anche temporanea, di carichi significativi sugli orizzontamenti (solai, impalcati, ..) dovrà essere preventivamente concordata con il RUP e/o DEC e sottoposta a verifica.
- Le attività saranno interrotte o comunque rinviate se concomitanti con eventuali eventi istituzionali o per esigenze specifiche legate all'attività del personale PCM o per esigenza di tipo manutentivo.
- **Non potrà, in ogni caso, essere ostruita o chiusa una via di esodo o un'uscita di sicurezza senza averne preventivamente predisposto e segnalato chiaramente altre alternative.**

6.3 RISCHI SPECIFICI (ART. 26 C 1 D.LGS 81/2008) CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' ORDINARIE DELLA SEDE

Presso la sede sono ubicati gli uffici di alcuni Ministri e all'interno si svolgono **attività di conferenza** oltre che **attività di ufficio**.

La scheda relativa ad eventuali rischi specifici propri dei luoghi di lavoro verrà consegnata all'Affidatario in sede di riunione di cooperazione e coordinamento.

In generale, nella sede non sono presenti rischi particolari cui potrebbe essere esposto il personale dell'Affidatario nell'espletamento delle prestazioni professionali oggetto del contratto. Sarà, comunque, cura dell'Affidatario verificare ed eventualmente segnalare la presenza di ulteriori rischi eventualmente riscontrati.

Nella sede sono adottate le seguenti misure di prevenzione e protezione e di emergenza (Piano di Emergenza Sede):

- indicazione dei percorsi di esodo, come da planimetrie esposte;
- tutti i presidi antincendio sono segnalati da idonea cartellonistica e installati in numero e posizione adeguati.

Durante lo svolgimento delle attività oggetto di affidamento, il personale dell’Affidatario sarà costantemente accompagnato da personale appositamente incaricato dell’Amministrazione che potrà fornire tutte le informazioni necessarie in relazione ai locali, agli impianti ed alle apparecchiature.

Al fine di evitare/minimizzare possibili interferenze si rendono necessarie le seguenti precauzioni generali:

- *Informare il personale circa le eventuali ditte presenti nella sede compresi i relativi subappaltatori, le aree oggetto di lavorazioni*
- *Informare il personale di vigilanza su quali siano le aree interessate dalle attività*
- *Rispettare le segnalazioni di pericolo e la delimitazione della/e area/e di lavoro.*

Le eventuali interferenze connesse alle attività ordinarie in sede sono essenzialmente dovute alla presenza di:

IN AMBIENTE INTERNO

- *dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri*
- *ospiti*
- *altre ditte*

IN AMBIENTE ESTERNO

- *automezzi di altre ditte*
- *visitatori, pedoni, personale di altri Enti*
- *eventuali opere provvisoriale.*

6.4 RISCHI CONNESSI ALL’INSORGERE DI EVENTUALE INTERFERENZA TRA DIVERSE ATTIVITA’

Nel prospetto che segue si riporta una elencazione non esaustiva dei rischi che possono derivare dall’interferenza dell’attività oggetto di appalto con le attività ordinarie che si svolgono nella sede. Per ciascuna tipologia di rischio vengono indicate le misure di prevenzione da adottare da parte del Committente e dell’Affidatario.

Rischi da Interferenze potenziali	Misure di prevenzione	
	a carico della ditta appaltatrice	a carico del Committente
Presenza di personale di altre ditte che opera in aree di lavoro attigue a quelle oggetto di intervento e transita negli spazi comuni	Le attività da svolgere dovranno essere preventivamente concordate ed autorizzate con l’obiettivo di evitare la contemporaneità (temporale e spaziale) di attività diverse. Nel caso in cui ciò non sia possibile, sono da attuare le procedure di coordinamento con il personale estraneo alle lavorazioni. - Segnalare e delimitare la propria area di lavoro - Le persone non coinvolte nelle attività oggetto di intervento devono essere tenute lontane dalle zone di lavorazione - Interrompere momentaneamente le attività qualora dovesse essere presente un lavoratore o altro soggetto terzo non autorizzato	Eventuale attività di coordinamento nel caso di sovrapposizione di più attività nel medesimo luogo. Rispetto delle segnalazioni e delle delimitazioni poste nelle zone interessate dall’intervento. Divieto di rimozione delle delimitazioni eventualmente poste dal personale dell’Impresa, che, appena ristabilite le condizioni di sicurezza, provvederà alla rimozione della segnaletica

	all'interno dell'area o nelle immediate vicinanze - Attuare le procedure di coordinamento con il personale di altre ditte	
Cadute in piano con o senza presenza di ostacoli Rischio di: X scivolamenti X caduta X inciampo	- Durante lo svolgimento dell'attività con eventuale uso di macchine a funzionamento elettrico, posizionare le prolunghe di alimentazione in modo tale da non costituire motivo di inciampo sia per il personale operatore che per persone terze e dopo l'utilizzo, procedere tempestivamente alla loro rimozione - Divieto di depositare materiali al di fuori delle aree assegnate, lungo le vie di passaggio/esodo o davanti alle uscite di emergenza - Segnalare in maniera idonea gli ostacoli che possono costituire pericolo - In caso di sversamenti accidentali di sostanze varie che possono rendere scivolosi le pavimentazioni provvedere tempestivamente alla rimozione e pulizia - Rispettare i limiti di velocità negli spostamenti con automezzi all'interno delle aree di interesse - Muoversi solo lungo i percorsi individuati (sia pedonali che per automezzi)	Massima attenzione agli eventuali cavi elettrici posti a terra o ad ogni altro oggetto che possa costituire pericolo di caduta o inciampo. Evitarne la presenza e, nel caso in cui non sia possibile, adottare tutte le misure necessarie Massima attenzione a qualsiasi oggetto o materiale che possa costituire pericolo di caduta o inciampo. Massima cautela negli spostamenti con automezzi o spostamenti pedonali all'interno delle aree di interesse rispettando i percorsi stabiliti e i limiti di velocità
Temporaneo allontanamento dall'area di intervento	In caso di interruzione dell'attività ed allontanamento temporaneo dall'area, porre l'area in condizioni di sicurezza per terzi ovvero interdirne l'accesso parziale o totale mediante segnaletica	Divieto di rimozione ove presenti, delle delimitazioni poste dal personale dell'Impresa
Proiezione di eventuali schegge, schizzi, materiali ed altro nell'uso di attrezzature	- L'uso delle attrezzature deve essere limitato alle aree in cui è espressamente richiesto - Le operazioni si devono svolgere in assenza di personale del Committente, di terzi e/o di utenti. - Delimitare e segnalare l'area di influenza. Ciò deve avvenire attraverso la predisposizione di delimitazioni, partizioni ed opportuna segnaletica di sicurezza	Rispetto del divieto di accesso alle aree in cui vengono svolte le lavorazioni
Problemi legati alla		Se necessario, creare percorsi

gestione rifiuti	- Rimozione dei rifiuti e del materiale di risulta nei tempi tecnici strettamente necessari - Non ingombrare le vie di esodo con i materiali utilizzati negli imballaggi - Delimitare e segnalare le aree per il deposito temporaneo e relativo contenimento degli impatti visivi e della produzione di cattivi odori - Smaltimento pianificato presso discariche autorizzate	alternativi per evitare il transito dei dipendenti della PCM, nelle zone di deposito temporaneo di rifiuti
Incendio e/o altri rischi connessi con l'uso di energia elettrica per alimentare le attrezzature in uso da parte dell'impresa appaltatrice	- Gli apparecchi e componenti elettrici (cavi, spine, prese, adattatori etc. a marchio CE o altro tipo di certificazione) eventualmente in uso devono rispettare i requisiti richiesti in termini di sicurezza secondo la normativa vigente - Il prelievo dell'energia elettrica dai punti individuati dal Committente deve avvenire nel rispetto delle caratteristiche tecniche del punto di presa - Verificare tramite il Referente tecnico di Sede che la potenza dell'apparecchio in uso sia compatibile con la sezione della conduttura che lo alimenta, anche in relazione ad altri apparecchi utilizzatori già collegati al quadro - Utilizzare l'impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola dell'arte.	Adeguatezza dell'impianto elettrico (protezioni, collegamenti, di terra, ecc.) con particolare attenzione ai punti di prelievo dell'energia elettrica Presenza e disponibilità di mezzi estinguenti (estintori)

In ogni caso, l'Affidatario dovrà fornire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri eventuali integrazioni relativamente alla valutazione dei rischi da interferenze.

Nel caso si venissero a creare situazioni non previste o non prevedibili che possano creare rischi interferenziali, verranno interrotte le attività o, in alternativa, concordate misure idonee da definire in relazione alla situazione specifica.

L'affidatario ha l'obbligo, nel caso rilevi situazioni di pericolo non previste, di segnalarlo in modo da adottare le misure di sicurezza più idonee.

E' fatto obbligo, inoltre, per l'Affidatario il rispetto dei seguenti comportamenti:

- Divieto di portare e di utilizzare sul luogo di lavoro attrezzature e sostanze non espressamente autorizzate dal RUP e/o DEC
- Uso di attrezzature conformi alle norme vigenti e di sostanze accompagnate dalla relative schede di sicurezza aggiornate
- Coordinare costantemente, prima dell'inizio delle attività e durante il loro svolgimento, la propria attività con il RUP e/o DEC sia in relazione all'attività ordinaria sia in caso di emergenza e/o evacuazione

- In caso di percezione di un potenziale pericolo, avvertire immediatamente gli addetti all'emergenza.

6. MISURE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI

Adempimenti della Committenza:

- designazione di un referente con cui possa raccordarsi il personale dell'impresa appaltatrice
- comunicazione dei rischi specifici presenti nei luoghi di lavoro
- comunicazione al proprio personale della presenza di personale dell'impresa appaltatrice anche al di fuori del normale orario di lavoro
- comunicazione al personale dell'impresa appaltatrice delle eventuali attività condotte da altri appaltatori che possano causare interferenze
- consegna all'impresa appaltatrice del piano di emergenza (comprensivo dei nominativi del personale con incarichi speciali ai fini della sicurezza), con illustrazione delle procedure di emergenza in essere presso la Sede

Adempimenti dell'Affidatario:

- presa visione dei luoghi di lavoro
- consegna della documentazione relativa alla idoneità-tecnico professionale
- consegna del POS/DVR per le proprie attività
- presa visione e sottoscrizione del DUVRI
- informazione del proprio personale in merito alle procedure di sicurezza utilizzate nella sede interessata dalle attività oggetto di appalto
- formare il proprio personale.

Il personale dell'Affidatario è soggetto all'osservanza di tutte le disposizioni normative e regolamentari interne della Presidenza del Consiglio, in particolare dovrà:

- essere dotato di apposito cartellino identificativo, da esporre sempre durante l'attività lavorativa
- attenersi alla procedura di registrazione degli accessi, se prevista dal committente
- fare capo unicamente al preposto incaricato, per ogni necessità
- accedere unicamente ai locali e alle zone interessate dalle attività, utilizzando gli accessi relativi
- non ingombrare gli accessi ai locali, i corridoi e i magazzini, nonché lo spazio vicino alle finestre
- mantenere le aree sempre libere da oggetti e/o materiali
- fare uso unicamente di attrezzature, macchine, materiale e di opere provvisorie autorizzate dall'Amministrazione
- avere cura della custodia, all'interno della sede, delle attrezzature e dei materiali di proprietà necessari per lo svolgimento delle attività previste per l'esecuzione del contratto, sollevando la Committenza da ogni responsabilità in merito
- eseguire la sosta di autoveicoli o mezzi propri al di fuori delle aree adibite a parcheggio solo per il tempo strettamente necessario allo scarico dei materiali e degli strumenti di lavoro.

8. COMPORTAMENTO DA TENERE IN CASO DI EMERGENZA

Il personale dell’Affidatario deve attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nella specifica cartellonistica e segnaletica affissa e, in modo particolare, alle prescrizioni del piano di emergenza.

E’ doveroso:

- a) non effettuare interventi diretti sugli impianti e sulle persone, salvo nei casi in cui non sia stato possibile contattare il Responsabile dell’Amministrazione e sia imminente una situazione di pericolo grave e si sia abilitati e in grado di effettuare l’intervento senza arrecare pericolo a se stessi ed agli altri;
- b) non utilizzare attrezzature antincendio e di pronto soccorso o effettuare interventi o manovre sui quadri elettrici o sugli impianti tecnologici (elettrico, idrico, termico, ecc.) senza aver ricevuto adeguate istruzioni e ove necessaria adeguata formazione.

8.1 EVACUAZIONE

Nel caso si verifichi la necessità di abbandonare l’area di attività, ai fini di una immediata ed agevole evacuazione, il personale dell’Affidatario deve avere visionato preventivamente le vie di esodo e le uscite di emergenza (e per quest’ultime il relativo sistema di apertura) e constatato che i luoghi stessi siano dotati di impianto di illuminazione di sicurezza.

Il personale dell’Affidatario deve attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nella specifica cartellonistica e segnaletica affissa nella struttura ed in particolare:

- mantenere la calma e allontanarsi ordinatamente;
- mettere in sicurezza le attrezzature e le macchine utilizzate;
- portare con se, in caso di evacuazione, solo i propri effetti personali;
- seguire solo i percorsi di esodo indicati nelle planimetrie e contrassegnati dalla apposita segnaletica;
- non portare con sé oggetti ingombranti o pericolosi;
- non correre, spingere o gridare;
- non procedere in senso contrario al flusso di esodo;
- non usare in nessun caso ascensori o montacarichi;
- attendere la comunicazione di cessato allarme prima di rientrare nell’area ove si stava lavorando.

9. DISPOSIZIONI FINALI

L’Affidatario con la sottoscrizione del presente documento prende atto dello stato dei luoghi compresi gli impianti (elettrico, termico, antincendio). Nello specifico:

- la tipologia e le caratteristiche dell’**impianto elettrico**, in particolare per quanto attiene alla sicurezza nei confronti di contatti accidentali (diretti e indiretti) con parti in tensione;
- la tipologia e le caratteristiche dell’**impianto termico**, in particolare per quanto attiene alla sicurezza e al rischio di incendio, di esplosione;
- i sistemi di allarme e/o di sicurezza relativi agli impianti in argomento, nonché i mezzi di protezione disponibili (sezionamento dell’alimentazione elettrica, utilizzo degli estintori posti nella zona degli impianti, ecc.);
- le apparecchiature e gli impianti fissi e quelli di impiego occasionale presenti nei luoghi di lavoro e il relativo funzionamento, con specifico riguardo alle connesse misure di protezione antinfortunistica;
- i mezzi di prevenzione e di allarme adottati (in particolare, estintori, manichette, ecc), nonché la loro collocazione e le modalità di attivazione e la segnaletica;
- la composizione dei materiali combustibili ivi eventualmente presenti e la loro collocazione

Si richiamano:

- **l’obbligo** di realizzare e/o verificare il corretto coordinamento con il sistema di messa a terra (conduttore di protezione, di terra e/o equipotenziale) ed il dispositivo di protezione, prima di rendere attivo ogni collegamento elettrico;
- **il divieto** di effettuare interventi non preventivamente autorizzati su apparecchiature e/o impianti salvo che ciò si renda necessario per fronteggiare situazioni di pericolo o di emergenza; in tal caso l’Affidatario medesimo dovrà darne immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio.

10. QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA (PER RISCHIO DA INTERFERENZE) [art. 26 comma 5 e 6 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.]

In generale, sono previsti costi per: le riunioni di coordinamento (a cui parteciperà il responsabile dell'appaltatore), l'informativa per i lavoratori e gli apprestamenti che potrebbero essere necessari durante le attività manutentive.

Tuttavia, se all'avvio delle attività o nel corso dell'esecuzione del contratto dovessero risultare necessarie particolari misure, queste saranno oggetto di nuova valutazione e comporteranno l'aggiornamento del presente documento.

La presente stima non comprende i costi della sicurezza di competenza dell'impresa (formazione del personale, D.P.I., sorveglianza sanitaria etc.), che ha l'obbligo di elaborare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi relativi alla propria attività.

Nella tabella che segue vengono sintetizzati i costi per la sicurezza connessi alla eliminazione/riduzione del rischio interferenze.

Descrizione	Quantità (n)	Durata	Personale presente (n)	Costo unitario (€)	Costo (€)
Riunione coordinamento per avvio attività	1		3	203,26	609,78
Riunioni di coordinamento di cantiere e informazione sulla sede	1		3	91,08	273,24
Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al d.lgs 81/08	13			0,41	5,33
Cartelli di pericolo conformi al d.lgs 81/08	13			0,32	4,16
Posizione a parete o su altri supporti di cartelli di sicurezza	26			6,47	168,22
Nastro segnaletico per delimitazione aree di lavoro	10			4,00	40,00
Costo totale oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) : € 1.100,00					

11. VALIDITA' DEL DUVRI

Tale documento costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata a partire dalla firma dello stesso.

Si precisa che il DUVRI costituisce un documento dinamico e pertanto, in caso di modifica sostanziale nell'erogazione del servizio e/o delle condizioni dei luoghi, potrà subire modifiche ed integrazioni in corso d'opera.

L'impresa appaltatrice si impegna a fornire tempestivamente la documentazione inerente i propri rischi specifici, come valutati nel relativo documento di valutazione rischi (DVR), nonché a fornire piena e tempestiva collaborazione alla Committenza, qualora quest'ultimo ravvisi la necessità di aggiornare il presente documento.

12. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

CODICE CIVILE

Art. 1655 Nozione

L'appalto (2222 e seguenti) è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.

Art. 1662 Verifica nel corso di esecuzione dell'opera

Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato. Quando, nel corso dell'opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risoluto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno (1223, 1454, 2224).

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. - Art.26 Contratto di appalto o contratto d'opera

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal Decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g) e s.m.i., l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione, attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure

adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente, sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al d.P.R. 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.»;

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente Decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del Codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418

del Codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. *Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.*

7. *Per quanto non diversamente disposto dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della Legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente Decreto.*

8. *Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.*

ALLEGATO DUVRI MISURE COVID-19

SOMMARIO

PREMESSE

- 1. INFORMAZIONE**
- 2. MODALITA' DI ACCESSO IN SEDE**
- 3. MISURE DI PULIZIA E IGIENE**
- 4. MISURE DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DELLE ATTIVITA'**
- 5. MISURE GENERALI DI PREVENZIONE**
- 6. MISURE DI TUTELA GENERALI ATTUATE DALLA PCM**
- 7. MISURE DI TUTELA A CARICO DELLE IMPRESE APPALTATRICI/OPERATORI ESTERNI**

Allegato : Il NUOVO CORONAVIRUS COVIS-19 (SARS-CoV-2)

PREMESSE

La recente emergenza legata alla diffusione del contagio da COVID-19 ha portato le autorità governative e gli organi scientifici ad emanare una serie di provvedimenti ed indicazioni miranti a dettare i comportamenti e le precauzioni da adottare al fine di evitare o contenere il contagio. Le misure più restrittive hanno mirato a limitare gli spostamenti delle persone e le occasioni di contatto, prevedendo la continuazione delle sole attività lavorative giudicate indispensabili.

Nelle attività lavorative attualmente non sospese dai provvedimenti governativi e in cui i livelli di rischio differiscono da quelli della popolazione generale occorre aggiornare i documenti di valutazione dei rischi.

Per le attività, oggetto del presente documento, nelle quali il rischio biologico non è considerato come proprio delle attività svolte, il rischio in esame può essere classificato come “generale”, “esogeno” rispetto alle attività tipiche dell’Amministrazione. In questa accezione le misure di tutela generale vengono stabilite dalle autorità governative nazionali e locali.

A ciò si aggiungono le misure previste dal *Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra Governo e parti sociali*, e, per le tematiche correlate con l’ambito di competenza, dal *Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento del COVID-19 nei cantieri*, come richiamati da appositi DPCM (v. da ultimo DPCM 7 AGOSTO 2020, rispettivamente allegati 12 e 13).

Il presente documento integra le misure previste nel DUVRI con l’intento di definire le azioni che committente e appaltatore devono mettere in atto per eliminare o ridurre l’incremento di rischio sociale da contatto nel corso delle attività lavorative svolte nelle sedi della PCM.

Nel caso il contratto non preveda la redazione del DUVRI il presente documento rappresenta le misure da intraprendere per evitare il diffondersi del contagio tra il personale del committente e dell’appaltatore dovuto all’esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Di seguito, da punto 1 a punto 4, si riportano alcune delle misure previste nel richiamato protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra Governo e parti sociali, mentre nei punti da 5 a 7 si riportano le misure di carattere generale, quelle poste in atto dalla PCM e quelle a carico dell’appaltatore/soggetto esterno nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Le misure riportate potranno essere oggetto di aggiornamento e revisione in considerazione degli aggiornamenti normativi, indicazioni degli organi scientifici e andamento degli indicatori epidemiologici.

1. INFORMAZIONE

INFORMAZIONE	
1	L'Amministrazione, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in una delle sedi circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali, appositi <i>dépliant</i> informativi.
2	In particolare, le informazioni riguardano: l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria; la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in sede e di dovere dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) per le quali ricorra l'obbligo, secondo i provvedimenti dell'Autorità, di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso nelle sedi (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene); l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

2. MODALITA' DI ACCESSO IN SEDE

MODALITA' DI INGRESSO IN SEDE	
1	Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore a 37.5° , non sarà consentito loro l'accesso e, nel rispetto delle indicazioni riportate in nota, saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine; le stesse non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
2	Il datore di lavoro informa preventivamente il personale e chi intenda fare ingresso nella sede, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio, secondo le indicazioni dell'OMS o disposizioni normative nazionali.
3	L'ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
4	Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l'esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione.

MODALITA' DI ACCESSO PER I FORNITORI ESTERNI	
1	Per l'accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei locali/uffici coinvolti.
2	Se possibile, gli autisti devono rimanere a bordo dei propri mezzi; in ogni caso non è consentito loro l'accesso agli uffici per alcun motivo.

	Per il necessario approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi al rispetto della distanza di un metro.
3	Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno, prevedere il divieto di utilizzo dei servizi igienici del personale dipendente e individuare/installare servizi igienici dedicati garantendone una adeguata pulizia giornaliera.
4	Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione...), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo 2.
5	Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.
6	Le norme del richiamato Protocollo si estendono alle imprese appaltatrici, in sede di organizzazione delle sedi e dei cantieri permanenti e provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive.
7	In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti.
8	L'azienda committente è tenuta a dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.

3. MISURE DI PULIZIA E IGIENE

PULIZIA E SANIFICAZIONE NELLE SEDI	
1	L'Amministrazione assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti inclusi gli infissi e le porte, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.
2	In presenza di una persona positiva al COVID-19 all'interno dei locali, si procede alla pulizia ed alla sanificazione degli stessi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.
3	Occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi
4	L'Amministrazione/Azienda, in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute, secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga).
5	nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020.

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI	
1	E' obbligatorio che tutte le persone presenti nelle sedi adottino tutte le precauzioni igieniche (in particolare per le mani).
2	L'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani.
3	E' raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

1	L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi: a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità; b. in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria; c. è favorita la preparazione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf).
2	Qualora il lavoro imponga una distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è obbligatorio/necessario l'uso di mascherine e di altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità sanitarie e scientifiche.
3	Nella declinazione delle misure del Protocollo all'interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell'azienda, si adotteranno i DPI idonei. E' previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1).

4. MISURE DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DELLE ATTIVITA'

GESTIONE SPAZI COMUNI (MENZA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK...)	
1	L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense, le aree fumatori e i locali adibiti ad uso spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, un tempo ridotto di permanenza all'interno di tali spazi e con il rispetto della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
2	Occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
3	Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti, dei locali mensa, dei tornelli, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)	
Limitatamente al periodo dell'emergenza dovuta al COVID-19, l'Amministrazione nel rispetto di quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali:	
1	Potrà disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza;
2	Potrà procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi;
3	Potrà assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
4	Dovrà utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nonché ogni altro istituto normativo e/o contrattuale finalizzato a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione;

5	Sospende e/o annulla tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate.
---	---

GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI	
1	Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo tale da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa...).
2	Dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE	
1	Gli spostamenti all'interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali.
2	Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali.
3	Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work.
4	Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista).

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN SEDE	
1	Nel caso in cui una persona presente in sede sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale. Si dovrà procedere al suo isolamento e a quello degli altri presenti in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali. L'Amministrazione provvederà immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti mediante il ricorso ai numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.
2	L'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.
3	Il lavoratore al momento dell'isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica.

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS	
1	La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle

	indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo).
2	Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro per malattia.
3	La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale, sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.
4	Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19, il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.
5	Il medico competente segnala all'Amministrazione situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.
6	Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.
7	Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.
8	Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione" (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischio e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

5. MISURE GENERALI DI PREVENZIONE

E' vietato l'accesso o la permanenza nelle sedi della PCM in presenza di sintomi influenzali, temperatura superiore a 37.5°, provenienza da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS o da disposizioni normative o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc. (zone a rischio variabili a secondo della diffusione dell'epidemia nelle varie zone, e quindi tali zone sono da aggiornarsi con l'aggiornamento delle disposizioni normative che le individuano);

E' obbligatorio dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo quali sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc;

Indossare mascherine o dispositivi di protezione delle vie respiratorie all'accesso alle sedi;

Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

Mantenere l'igiene delle mani (lavare spesso le mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi o con soluzioni alcoliche contenenti almeno il 60% di alcol);

Evitare di toccare occhi, naso e bocca con mani non lavate;

Igiene legata alle vie respiratorie:

starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso;

gettare i fazzoletti utilizzati immediatamente dopo l'uso, possibilmente in un contenitore chiuso;

lavare le mani dopo aver starnutito/tossito;

Evitare il contatto ravvicinato (inferiore a un metro), con chiunque mostri sintomi di malattie respiratorie come tosse e starnuti;

Non assumere farmaci antivirali o antibiotici a meno che non siano prescritti dal medico;

Mantenere pulite le superfici di lavoro;

Astenersi dal lavoro nel caso in cui si accusino sintomi respiratori; qualora i sintomi si manifestino al lavoro adottare mascherine per proteggere gli altri;
Arieggiare frequentemente i locali;
Non riprendere servizio prima di 3 giorni dall'ultima rilevazione di alterazione della temperatura in caso di sindrome influenzale non associata a contagio da COVID-19 accertato;
Rivolgersi alle autorità sanitarie preposte (chiamare il 112 o il 1500 o il numero verde regionale di riferimento) qualora si evidenziassero casi sospetti;

6. MISURE DI TUTELA GENERALI ATTUATE DALLA PCM

Nell'ambito dell'emergenza dovuta al diffondersi del contagio da COVID-19 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha messo in atto via via misure sempre più incisive con il variare dello stato emergenziale e nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e di quelle emanate a seguito del diffondersi del contagio.

In particolare, sono state attuate le misure di prevenzione collettiva indicate dalla comunità scientifica come principali misure di tutela quali l'adozione delle idonee precauzioni igieniche ed evitare il contatto tra le persone, che hanno come effetto anche la tutela dei lavoratori esterni.

Le misure in adozione sono:

nella fase emergenziale, la modalità di lavoro agile è considerata quale forma ordinaria. Per la fase post-emergenza si sta procedendo ad organizzare l'attività lavorative prevedendo che almeno il 50% del personale svolga la propria attività in modalità agile. In tal modo si minimizza la copresenza delle persone nei luoghi di lavoro delle sedi e di conseguenza anche il contatto con i lavoratori esterni presenti presso le sedi. Restano completamente attivi in presenza solo i servizi indispensabili e che devono essere effettuati necessariamente con la presenza in sede. Di conseguenza rimangono chiuse o con presenza altamente ridotta tutte quelle strutture non indispensabili e per le quali le prestazioni possono essere eseguite a distanza;

intensificazione delle attività di pulizia ordinaria (giornaliera) mediante l'utilizzo, oltre dei normali detergenti, di prodotti a base di cloro (ipoclorito di sodio 0,1% o prodotti igienizzanti analoghi);

chiusura temporanea delle aree/sedi e sanificazioni straordinarie in presenza di caso accertato di contagio di un dipendente o persona che ha frequentato le sedi PCM; le procedure di sanificazione previste ed attuate sono di livello pari o superiore rispetto a quelle indicate dal Ministero della Salute nelle disposizioni del 22 febbraio 2020 per gli ambienti non sanitari;

previsione di utilizzo di DPI da parte dei dipendenti che dovessero avere la necessità di un contatto con altre persone o che non possono rispettare le distanze di sicurezza (mascherine chirurgiche e, all'occorrenza, guanti monouso);

nella fase emergenziale, sospensione di tutte le attività che comportino la copresenza di un numero significativo di persone (formazione e riunioni);

controllo temperatura agli ingressi e richiesta autocertificazione per visitatori ed esterni;

installazione di dispenser per l'igiene delle mani distribuiti nelle zone comuni delle varie sedi;

presenza di prodotti per l'igiene delle mani in tutti i servizi igienici;

affissione di cartelli informativi nelle aree ritenute significative e nei locali adibiti a servizi igienici nelle varie sedi.

Appare evidente che tali misure risultano di tutela per tutte le persone, non solo i dipendenti ma anche esterne, che entrano a vario titolo, nelle sedi.

In attuazione dell'art. 263 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77, che prevede, per le pubbliche amministrazioni, l'adeguamento delle misure indicate all'art. 87 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27, alle esigenze della progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici, l'amministrazione adotterà le misure organizzative per consentire la progressiva apertura degli uffici in condizioni di sicurezza per i lavoratori. In tal caso, ove necessario, verranno aggiornate le misure previste nel presente documento.

7. MISURE DI TUTELA A CARICO DELLE IMPRESE APPALTATRICI/OPERATORI ESTERNI

Attuazione delle misure previste nel Protocollo di cui all'Allegato 12 del DPCM 7 agosto 2020. Per le attività pertinenti, attuazione delle misure riportate la Protocollo per i cantieri riportato all'Allegato 13 del citato DPCM 7 agosto 2020.

L'Appaltatore è tenuto ad adottare e ad applicare, ai fini della tutela della salute dei lavoratori, i necessari protocolli individuati in stretto raccordo con le autorità sanitarie locali di sicurezza, volti ad impedire la diffusione del contagio da Covid-19 tra i lavoratori; particolare attenzione dovrà essere prestata alle procedure anti contagio con riferimento alle attività lavorative o di cantiere che si svolgono al chiuso.

E' obbligatorio informare e sensibilizzare il personale dipendente sull'attuazione delle misure di sicurezza personale e collettiva e vigilare sull'attuazione delle stesse.

L'Appaltatore ha l'obbligo di informare i lavoratori che, in caso di sintomi riconducibili al contagio da COVID-19, non devono recarsi al lavoro, ma mettersi in isolamento precauzionale ed informare il proprio medico di famiglia oltre che il datore di lavoro.

L'Appaltatore ha l'obbligo di informare i lavoratori sulle procedure e misure da adottare in caso di provenienza da zone dichiarate a rischio o di contatto con casi COVID-19.

L'Appaltatore, nel caso di assenza del dipendente per malattia, prima del ritorno al lavoro del dipendente, dovrà accertarsi dello stato di salute dello stesso ed effettuare tutti gli accertamenti previsti al fine di scongiurare la possibilità che lo stesso possa essere veicolo di trasmissione del virus.

L'Appaltatore è tenuto al controllo quotidiano dello stato di salute del proprio personale, prevedendo eventualmente, prima dell'accesso e prima dell'uscita, la misurazione elettronica della temperatura.

Una misura fondamentale di tutela è il distanziamento di un metro e, ove fosse possibile, di 2 metri.

Laddove non fosse possibile rispettare, per la specificità delle lavorazioni, la distanza interpersonale di almeno un metro, quale principale misura di contenimento della diffusione della malattia, l'Appaltatore deve mettere quotidianamente a disposizione dei lavoratori idonei strumenti di protezione individuale o presidi necessari quali ad esempio mascherine chirurgiche, occhiali e guanti monouso. Al riguardo, l'Appaltatore dovrà integrare ed aggiornare il proprio DVR e le proprie procedure lavorative prevedendo l'attuazione di tali misure.

L'Appaltatore deve mettere quotidianamente a disposizione dei lavoratori idonei strumenti di protezione individuale o presidi necessari quali ad esempio mascherine chirurgiche, occhiali e guanti monouso soprattutto durante le lavorazioni in ambienti chiusi. In ogni caso, sarebbe buona regola, al fine di una maggiore tutela, utilizzare tali presidi anche in condizioni di rispetto ordinario delle distanze indicate; al riguardo l'Appaltatore dovrà integrare ed aggiornare il proprio DVR e le proprie procedure lavorative prevedendo l'attuazione di tali misure. Tali misure risultano particolarmente importanti nei casi in cui è prevista interazione con personale del committente o di altre ditte.

Controllare il corretto utilizzo dei dispositivi da parte del proprio personale.

Ove possibile, in collaborazione con il committente, prevedere l'utilizzo di ingressi dedicati o quantomeno organizzare gli accessi, per ridurre al minimo il "contatto" tra le persone.

Ove possibile, evitare la condivisione di locali ed attuare misure organizzative per ridurre al minimo (ove non evitabili) i contatti tra il personale della Ditta, con personale del committente o di altre ditte.

Nel caso di locali assegnati, garantire l'aerazione naturale, effettuare le operazioni di pulizia quotidiane con l'utilizzo di prodotti igienizzanti previsti nella circolare Ministero della Salute del 22 febbraio 2020 e le sanificazioni necessarie.

Per tutte le operazioni di pulizia e sanificazione, dotare il personale dei DPI previsti nelle circolari del ministero della salute e nei documenti dell'ISS e verificarne il corretto utilizzo.

Assicurare il corretto smaltimento dei DPI utilizzati.

ALLEGATO

IL NUOVO CORONAVIRUS COVIS-19 (SARS-CoV-2)

Il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2), che appartiene alla famiglia di virus ‘Coronaviridae’, è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:

- la saliva, tossendo e starnutendo;
- contatti diretti personali;
- le mani, attraverso il successivo contatto con bocca, naso o occhi.

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche.

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone asintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus. L’Organizzazione Mondiale della Sanità considera non frequente l’infezione da nuovo coronavirus prima che si sviluppino i sintomi. Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; allo stato delle conoscenze attuali, 14 giorni rappresentano il limite di trasmissione.

La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria.

È comunque sempre utile ricordare l’importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani.

Considerata la rapida evoluzione dell’emergenza COVID-19, occorre periodicamente verificare che i parametri utilizzati siano coerenti alla situazione e alle disposizioni delle autorità competenti. Il metodo è aggiornato alle conoscenze di maggio 2020.

DEFINIZIONI

Caso sospetto di COVID 19 che richiede l’esecuzione di test diagnostico

1. Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti segni e sintomi: febbre, tosse e difficoltà respiratoria) e senza un’altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica e storia di viaggi o residenza in un Paese/area in cui è segnalata la trasmissione locale durante i 14 giorni presedenti l’insorgenza dei sintomi;

2. una persona con una qualsiasi infezione respiratoria acuta e che è stata a stretto contatto con un caso probabile o confermato di infezione di COVID-19 nei 14 giorni precedenti l’insorgenza dei sintomi;

3. una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti segni e sintomi: febbre, tosse e difficoltà respiratoria) e che richieda ricovero ospedaliero (SARI) e senza un’altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica.

Nell’ambito dell’assistenza primaria o nel pronto soccorso ospedaliero, tutti i pazienti con sintomatologia di infezione respiratoria acuta devono essere considerati casi sospetti se in quell’area del paese è stata segnalata trasmissione locale.

Caso probabile

Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o un caso risultato positivo utilizzando un test pan-coronavirus.

Caso confermato

Un caso con una conferma di laboratorio per infezione da SARS-CoV-2, effettuata presso il laboratorio di riferimento nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) o da laboratorio Regionali.

Contatto stretto

Il contatto stretto di un caso possibile confermato è definito come:

una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;

una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);

una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare le mani nude fazzoletti di carta usati);

una persona che ha avuto un contatto diretto faccia a faccia con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 m e di durata maggiore 15 minuti;

una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 in assenza di DPI idonei;

un operatore sanitario o altro persona che fornisce assistenza diretta a un caso di COVID-19 oppure personale di Laboratorio addetto alla manipolazione dei campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'uso di DPI non idonei;

una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti in qualsiasi direzione di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave o abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo).

Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima dell'insorgenza della malattia nel caso in esame.

NUOVO CORONAVIRUS

Dieci comportamenti da seguire

- 1** Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con gel a base alcolica
- 2** Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
- 3** Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
- 4** Copri bocca e naso con fazzoletti monouso quando starnutisci o tossisci. Se non hai un fazzoletto usa la piega del gomito
- 5** Non prendere farmaci antivirali né antibiotici senza la prescrizione del medico
- 6** Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
- 7** Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o se assisti persone malate
- 8** I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
- 9** Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus
- 10** In caso di dubbi non recarti al pronto soccorso, chiama il tuo medico di famiglia e segui le sue indicazioni

Ultimo aggiornamento 24 FEBBRAIO 2020



www.salute.gov.it

Hanno aderito: Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, Fimmg, FNOMCeO, AmdI, Anipio, Anmdo, Assofarm, Card, Fadoi, FederFarma, Fnopi, Fnopo, Federazione Nazionale Ordini Tsrn Pstrp, Fnovi, Fofi, Simg, Sifo, Sim, Simit, Simpios, SIPMeL, Siti

Lavare frequentemente le mani è importante, soprattutto quando trascorri molto tempo fuori casa, in luoghi pubblici. Il lavaggio delle mani è particolarmente importante in alcune situazioni, ad esempio:

PRIMA DI

- mangiare
- maneggiare o consumare alimenti
- somministrare farmaci
- medicare o toccare una ferita
- applicare o rimuovere le lenti a contatto
- usare il bagno
- cambiare un pannolino
- toccare un ammalato

DOPO

- aver tossito, starnutito o soffiato il naso
- essere stati a stretto contatto con persone ammalate
- essere stati a contatto con animali
- aver usato il bagno
- aver cambiato un pannolino
- aver toccato cibo crudo, in particolare carne, pesce, pollame e uova
- aver maneggiato spazzatura
- aver usato un telefono pubblico, maneggiato soldi, ecc.
- aver usato un mezzo di trasporto (bus, taxi, auto, ecc.)
- aver soggiornato in luoghi molto affollati, come palestre, sale da aspetto di ferrovie, aeroporti, cinema, ecc.

Il lavaggio delle mani ha lo scopo di garantire un'adeguata pulizia e igiene delle mani attraverso una azione meccanica. Per l'igiene delle mani è sufficiente il comune sapone. In assenza di acqua si può ricorrere ai cosiddetti igienizzanti per le mani (hand sanitizers), a base alcolica. Si ricorda che una corretta igiene delle mani richiede che si dedichi a questa operazione non meno di 40-60 secondi se si è optato per il lavaggio con acqua e sapone e non meno di 30-40 secondi se invece si è optato per l'uso di igienizzanti a base alcolica. Questi prodotti vanno usati quando le mani sono asciutte, altrimenti non sono efficaci. Se si usano frequentemente possono provocare secchezza della cute. In commercio esistono presidi medico-chirurgici e biocidi autorizzati con azione battericida, ma bisogna fare attenzione a non abusarne. L'uso prolungato potrebbe favorire nei batteri lo sviluppo di resistenze nei confronti di questi prodotti, aumentando il rischio di infezioni.



Ministero della Salute

Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali
Ufficio 2

stampa

Centro Stampa Ministero della Salute

Finito di stampare nel mese di gennaio 2020

www.salute.gov.it



Previene le infezioni con il corretto lavaggio delle mani

PIRELLA GÖTTSCHE LOWE

con acqua e sapone

occorrono 60 secondi



- 1 Bagna bene le mani con l'acqua
- 2 Applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani
- 3 Friziona bene le mani palmo contro palmo
- 4 Friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa
- 5 Friziona il dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro
- 6 Friziona le mani palmo contro palmo avanti e indietro intrecciando le dita della mano destra incrociate con quelle della sinistra
- 7 Friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa
- 8 Friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano sinistra e viceversa
- 9 Friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro sul polso sinistro e ripeti per il polso destro
- 10 Sciacqua accuratamente le mani con l'acqua
- 11 Asciuga accuratamente le mani con una salvietta monouso
- 12 Usa la salvietta monouso per chiudere il rubinetto

- 1 Versa nel palmo della mano una quantità di soluzione sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani
- 2 Friziona le mani palmo contro palmo
- 3 Friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa
- 4 Friziona bene palmo contro palmo
- 5 Friziona bene i dorsi delle mani con le dita
- 6 Friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa
- 7 Friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano sinistra e viceversa
- 8 Friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro sul polso sinistro e ripeti per il polso destro
- 9 Una volta asciutte le tue mani sono pulite

con la soluzione alcolica

occorrono 30 secondi

